



DISPOSIZIONE N. 5 DEL 21/11/2022

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DOMICILIO DIGITALE INATTIVO/REVOCATO - ART. 16 COMMA 6 TER D.L. 185/2008 E ART. 5 COMMA 2 SECONDA PARTE D.L. 179/2012 - ART.37 DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020.

IL CONSERVATORE

Vista la L. 241/1990;

Visto il D.Lgs. 82/2005;

Visto il D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009;

Visto il D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 37 D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Atteso che l'art. 3-bis comma 1 D.Lgs. 82/2005, dispone che: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;

Atteso che l'art. 5 bis comma 1 D.Lgs. 82/2005, dispone che: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;

Atteso che ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020, le domande di prima iscrizione delle imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/2012, come modificato dall'art. 37 della L. 120/2020, le domande di prima iscrizione delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

Considerato che le misure previste dalle norme suddette sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;

Rilevato che le norme in menzione, al fine suddetto, espressamente prevedono sia per le imprese costituite in forma societaria che per le imprese individuali che: *"L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."*

Rilevato che le norme suddette fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;



Visto l'art. 16 comma 6-bis D.L. 185/2008 ai sensi del quale, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica, alle imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio, la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio"*;

Considerato che ai sensi del comma 6-ter D.L. 185/2008 quando l'ufficio del registro delle imprese rileva un domicilio digitale inattivo, previa richiesta alla impresa costituita in forma societaria di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di **30 (trenta)** giorni, decorsi i quali, senza che vi sia opposizione, procede alla cancellazione del domicilio digitale inattivo dal registro delle imprese con provvedimento del Conservatore ed avvia la procedura di cui al comma 6-bis;

Visto l'art. 5 comma 2 DL 179/2012 ai sensi del quale, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica, alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

Considerato che l'art. 5 comma 2 seconda parte del DL 179/2012 prevede che quando l'ufficio del registro delle imprese rileva un domicilio digitale inattivo, previa richiesta alla impresa individuale di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di **30 (trenta)** giorni, decorsi i quali, senza che vi sia opposizione, procede alla cancellazione del domicilio digitale inattivo dal registro delle imprese con provvedimento del Conservatore ed avvia la procedura di cui al comma 2 prima parte;

Rilevato che l'art. 37 comma 2-bis D.L. n. 76/2020 espressamente sancisce che dall'attuazione delle disposizioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di comunicazione e/o notificazione cartacea;

Atteso che i procedimenti d'ufficio di cui alla presente disposizione sono procedimenti amministrativi avviati dall'ufficio del registro delle imprese al fine della cancellazione del domicilio digitale inattivo;

Valutato il notevole numero di imprese individuali ed imprese costituite in forma societaria per le quali il proprio domicilio digitale risulta inattivo/revocato;

Considerato che le consistenze relative alle posizioni summenzionate sono periodicamente aggiornate ed estraibili dall'ufficio del registro delle imprese attraverso le procedure rese disponibili dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;

Rilevato che i procedimenti d'ufficio di cui alla presente disposizione sono procedimenti avviati contemporaneamente per più imprese individuali o imprese costituite in forma societaria con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che le cancellazioni d'ufficio di cui alla presente disposizione sono cancellazioni del domicilio digitale inattivo effettuate con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o imprese costituite in forma societaria;



Visto l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto di individuare, in conformità al disposto dell'art.8 comma 3 della L. 241/1990, quale forma di pubblicità idonea, la pubblicazione all'Albo camerale online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) e nella sezione del sito istituzionale dedicata al registro imprese;

Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo/revocato delle imprese individuali e delle imprese costituite in forma societaria;

Valutato, in ottemperanza all'art. 12 D.Lgs. n. 33/2013, che è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 ter DL 185/2008 e 5 comma 2 seconda parte DL 179/2012;

Ritenuto che la regolamentazione di dettaglio per la cancellazione d'ufficio massiva del domicilio digitale inattivo si renda necessaria per organizzare in modo funzionale l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e alle imprese costituite in forma societaria – nonché eventuali comunicazioni 'in entrata', trasmesse dalle imprese all'ufficio;

DISPONE

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, ai sensi dell'art. 16 comma 6-ter D.L. 185/2008 e dell'art. 5 comma 2 seconda parte DL 179/2012, il procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo delle imprese costituite in forma societaria e delle imprese individuali;

2. Le comunicazioni delle imprese e dei terzi in genere relative al domicilio digitale inattivo in capo a singole imprese costituite in forma societaria o imprese individuali sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al punto precedente;

3. La cancellazione massiva d'ufficio del domicilio digitale inattivo delle imprese costituite in forma societaria e delle imprese individuali avviene mediante le seguenti fasi procedurali:

a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese costituite in forma societaria e imprese individuali per le quali il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese risulta inattivo;

b) pubblicazione nell'Albo camerale online e nella sezione del sito istituzionale dedicata al registro imprese della comunicazione cumulativa “massiva” di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo delle imprese individuali con contestuale invito a provvedere all'iscrizione, entro il termine di **30 (trenta giorni)**, di un nuovo domicilio digitale **univoco, valido e attivo**;

c) pubblicazione nell'Albo camerale online e nella sezione del sito istituzionale dedicata al registro imprese della comunicazione cumulativa “massiva” di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo delle imprese costituite in forma societaria con contestuale invito a provvedere all'iscrizione, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, di un nuovo domicilio digitale **univoco, valido e attivo**;



- d)** gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con le imprese interessate, anche al fine di consentire la regolarizzazione e l'iscrizione, medio tempore, del domicilio digitale comunicato dalle imprese individuali e dalle imprese costituite in forma societaria;
- e)** elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese individuali destinatarie della cancellazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento dello stesso, nel formato previsto, nello strumento automatizzato messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ed avvio dell'elaborazione per singoli lotti definiti;
- f)** elaborazione dell'elenco definitivo delle imprese costituite in forma societaria destinatarie della cancellazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento dello stesso, nel formato previsto, nello strumento automatizzato messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ed avvio dell'elaborazione per singoli lotti definiti;
- h)** iscrizione cumulativa "massiva" della cancellazione del domicilio digitale inattivo nel registro delle imprese con modalità automatizzate ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio;
- 4.** La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al **punto 3 lettera b)** è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo Camerale online e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali destinatarie e resta pubblicata nell'Albo camerale online per **45 (quarantacinque)** giorni consecutivi e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese in maniera permanente;
- 5.** La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui al **punto 3 lettera c)** è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo Camerale online e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese costituite in forma societaria destinatarie e resta pubblicata nell'Albo camerale online per **45 (quarantacinque)** giorni consecutivi e nella apposita sezione del sito istituzionale dedicata al registro delle imprese in maniera permanente;
- 6.** La data dalla quale decorrono i **45 (quarantacinque)** giorni indicati nei precedenti punti 4 e 5, è la **data di pubblicazione nell'Albo camerale online**. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il **quindicesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo camerale online. Dal **quindicesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo camerale online decorre il termine di **30 (trenta)** giorni previsto per invito a provvedere all'iscrizione di un nuovo domicilio digitale univoco, valido e attivo;
- 7.** decorso il suddetto termine di **30 (trenta)** giorni, per le imprese individuali e le imprese costituite in forma societaria che non abbiano provveduto alla riattivazione del domicilio digitale inattivo o all'iscrizione di un domicilio digitale univoco, valido e attivo, si procede alla cancellazione del domicilio digitale con apposito provvedimento del Conservatore;
- 7.** Qualora, nelle more del procedimento d'ufficio, si riscontri la riattivazione del domicilio digitale inattivo oppure l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa individuale o dall'impresa costituita in forma societaria, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento di cancellazione d'ufficio;



8. Il procedimento di cancellazione massiva d'ufficio del domicilio digitale inattivo si conclude alternativamente:

a) con la cancellazione massiva d'ufficio del domicilio digitale inattivo dal registro delle imprese mediante apposito provvedimento del Conservatore;

b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o l'impresa costituita in forma societaria comunicò il proprio domicilio digitale ai sensi del precedente punto 7;

9. Il procedimento descritto al precedente punto 3 si conclude entro il termine di **180 (centottanta)** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;

10. Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell'Area III Anagrafe e Patrimonio. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento;

11. La cancellazione massiva d'ufficio del domicilio digitale è compiuta, previo apposito provvedimento del Conservatore, ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Dirigente dell'Area III Anagrafe e Patrimonio;

12. Il Conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi;

13. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto della presente disposizione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

14. La presente disposizione entra in vigore l'**1/12/2022** ed è pubblicata nell'albo camerale online e sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno nella apposita sezione dedicata al registro delle imprese;

Il CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82